



SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978

Coscienza e Libertà

L. M. Guzzo

**L'abuso sulla persona
nelle religioni**

ISSN 0394-2732

A. Angelucci - S. Baldassarre
V. Beretskyi - C. Cianitto
A. Cupri - M. Krupskyi
F. Dal Bo - A. Ferrari - I. Goss
L. M. Guzzo - B. Hussen
A. Iacovino - V. Pacillo - D. Scolart

Il Regolamento di disciplina dei cappellani militari: analisi critica del Decreto del Ministero della Difesa n. 165 del 2022

Luigi Mariano Guzzo

Professore associato di Diritto e Religione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa

ABSTRACT

Il contributo analizza il Regolamento di disciplina dei cappellani militari emanato con decreto del Ministero della difesa n. 165 del 2022, evidenziando come la nuova normativa rafforzi il modello di integrazione stabile dell'assistenza religiosa nell'ordinamento militare italiano. L'articolo si sofferma sulle disposizioni del Regolamento che appaiono in contrasto con il principio di laicità dello Stato e, in particolare, con il principio di distinzione degli ordini, nonché sui possibili conflitti di ruolo che possono insistere sulla posizione del cappellano militare.

SOMMARIO

1. Premessa – 2. La revisione dell'istituto dell'assistenza spirituale per i cattolici nelle Forze armate – 3. Il regime di assimilazione ai gradi gerarchici per i cappellani militari: integrazione stabile e conflitto di ruolo – 4. (Segue) una pericolosa involuzione dell'ordinamento militare in materia di disciplina – 5. Osservazioni critiche sui contenuti del Regolamento – 6. Conclusione.

1. Premessa

Il presente contributo intende commentare il Regolamento di disciplina dei Cappellani militari emanato con decreto del Ministero della difesa n. 165 del 2022, che dà attuazione al novellato art. 1555 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (*Codice dell'ordinamento militare*; d'ora in avanti: c.o.m.), a norma del quale i cappellani militari sono «soggetti alle specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa

di concerto con l'Ordinario militare».

I cappellani cattolici sono sottratti dall'osservanza delle norme di cui agli articoli 1346 c.o.m. e ss. in materia di disciplina militare e sono ora sottoposti ad un diritto disciplinare particolare. Il Regolamento in esame si inserisce nel processo di revisione dell'istituto di assistenza spirituale per i cattolici nelle Forze armate nell'ordinamento italiano, portato avanti tramite lo Scambio di Lettere diplomatiche tra Repubblica italiana e Santa Sede del 2018, ratificato e reso esecutivo nell'ordinamento italiano con la legge n. 70 del 2021. Infatti, era stato l'articolo 11 di questo accordo a prevedere la definizione di un regolamento disciplinare compatibile con la funzione dei cappellani tramite decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare (comma 1), da emanare entro un anno (art. 14, comma 1).

2. La revisione dell'istituto dell'assistenza spirituale per i cattolici nelle Forze armate

Prima di commentare il Regolamento, occorre ricordare come nel 2010 il riassetto della normativa dell'ordinamento militare con il decreto legislativo n. 66 avesse mantenuto immutata la struttura dell'istituto dell'assistenza spirituale alle Forze armate, sui cui profili di costituzionalità la dottrina aveva già espresso seri dubbi, soprattutto con riferimento alla legge n. 512 del 1961¹.

Neanche il progressivo processo di adeguamento sociale delle Forze armate, segnato in particolare dall'entrata in servizio di personale femminile² e dall'abolizione della coscrizione obbligatoria³, aveva indotto il legislatore italiano, benché sollecitato⁴, a modificare una normativa in evidente contrasto con il principio di laicità dello Stato e con l'adempimento degli obblighi

¹ Cfr. V. Tozzi, *Assistenza religiosa e diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 1985, p. 42: «nel principio enunciato dall'art. 1 della legge n. 512 del 1961 è ancora del tutto assente la prospettiva della soddisfazione dei bisogni del corpo sociale, cioè dei cittadini fedeli, sia in quanto singole persone, sia come appartenenti ad una aggregazione, come la Confessione religiosa, la quale non pretende di esaurire da sola la totalità degli interessi dei suoi componenti».

² Cfr. legge n. 380 del 1999.

³ Cfr. legge n. 226 del 2004.

⁴ Cfr., per tutti, P. CONSORTI, *Cappellani militari e riforma delle forze armate*, in *Aggiornamenti Sociali*, 5, 1999, p. 365 e ss.

concordatari⁵: all'art. 11 dell'Accordo del 1984, a norma del quale l'assistenza religiosa «alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati» era assicurata secondo «lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa» fra le autorità italiane competenti e l'autorità ecclesiastica, si dava attuazione solo per la Polizia di Stato⁶. Per le Forze armate e i Corpi di polizia a ordinamento militare, il servizio di assistenza religiosa continuava ad essere disciplinato unilateralmente dal diritto statale.

Quindi, a fronte dell'art. 1471, comma 1, c.o.m. circa il diritto dei militari di «esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l'assistenza dei militari», nel dettaglio il Codice regolamentava al Titolo III del Libro V solo il Servizio di assistenza spirituale per il personale militare di religione cattolica⁷, almeno «fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'art. 11, comma 2, dell'Accordo» (art. 17 c.o.m.). Si trattava, peraltro, di una normativa *di favore* per la Chiesa cattolica, in quanto la cappellania militare era prevista esclusivamente per i cattolici, con presbiteri gerarchicamente inquadrati nell'organizzazione militare, grazie all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego. A riguardo, quindi, la dottrina metteva in guardia dai «pericoli di giurisdizionalismo»⁸, identificando l'integrazione di «tipo economico, gerarchico e disciplinare» non coerente «né

⁵ Cfr., per tutti, P. CAVANA, *Cappellani militari e prospettive di riforma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 9, 2016, pp. 1-31; L.M. Guzzo, *Ipotesi di riforma della disciplina dell'assistenza spirituale per i cattolici nelle Forze armate in tempi di crisi economica*, in F. DAL CANTO, P. CONSORTI, S. PANIZZA (a cura di), *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, Pisa University Press, Pisa, 2016, pp. 227-244; L.M. Guzzo, *Verso la riforma dell'assistenza religiosa per i cattolici nelle Forze armate*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 36, 2016, pp. 1-28; A. DE OTO, *Altare e mostrine. Contributo allo studio dell'evoluzione normativa del servizio di assistenza spirituale ai militari in Italia*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2018. Per una prospettiva di diritto comparato sia consentito rimandare a L.M. Guzzo, *L'assistenza religiosa alle Forze armate nello spazio giuridico europeo. Principi generali e analisi comparata in Italia, Regno Unito, Francia e Spagna*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2019.

⁶ Il d.p.r. n. 421 del 1999 ha dato esecuzione all'Intesa firmata il 9 settembre 1999 tra il Ministero dell'Interno e la Conferenza Episcopale Italiana. Sul tema cfr. N. FIORITA, *Brevi considerazioni sulla Intesa riguardante l'assistenza spirituale al Personale della Polizia di Stato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2000, pp. 437-444; R. PASCALI, *La parabola dell'assistenza spirituale alla Polizia di Stato (nella critica delle fonti)*, Giappichelli, Torino, 2012. Si ricorda che la Polizia di Stato è stata «smilitarizzata» con legge n. 121 del 1981.

⁷ Cfr. artt. 1533-1625 c.o.m.

⁸ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 326.

con lo Stato laico né con la funzione spirituale affidata ai cappellani»⁹.

Finalmente, la legge n. 70 del 2021 ratifica lo Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate del 13 febbraio 2018, adeguando le norme dell'ordinamento interno¹⁰. Difatti, alla revisione dell'istituto dell'assistenza religiosa si arriva tramite un trattato internazionale¹¹, qualificato dalle Parti come «*intesa*», che comporta modificazioni di legge ai sensi dell'art. 80 della Costituzione: un «nuovo accordo tra le Parti», al quale il «nuovo» Concordato rinvia per «ulteriori materie» (art. 13), e non un'intesa di secondo livello fra le «autorità italiane competenti e l'autorità ecclesiastica», a norma di quanto prevede l'art. 11 dell'Accordo del 1984, che continua comunque ad essere richiamato quale base giuridica dell'istituto in questione nella nuova versione dell'art. 17 c.o.m.

A ben vedere, la revisione può dirsi «*gattopardesca*»¹², in quanto non si registrano progressi rispetto alla previgente disciplina. L'assistenza spirituale continua ad essere strutturata come servizio istituzionale esclusivamente per i militari cattolici, mentre per i militari appartenenti ad altre comunità di fede, la prestazione religiosa dei relativi ministri di culto è soggetta, di volta in volta, a richiesta e ad autorizzazione della competente autorità militare, con gli oneri finanziari a carico della confessione¹³.

⁹ C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 424.

¹⁰ Per una prima annotazione alla legge n. 70 del 2021 si rimanda a C. GENTILE, *La ratifica e l'adeguamento delle intese tra Italia e Santa Sede in materia di assistenza spirituale alle Forze armate, di comunicazione all'autorità ecclesiastica dei procedimenti penali e di assunzione delle testimonianze dei cardinali. Prime considerazioni*, in *Archivio giuridico*, 4, 2021, pp. 1093-1116.

¹¹ Per alcuni primi commenti dottrinali si rimanda a G. DALLA TORRE, *Nuova intesa sull'assistenza religiosa ai militari in Italia*, in *Archivio giuridico*, 2, 2018, p. 413; A. DE OTO, *Il servizio di assistenza spirituale ai militari. Tra diritto confessionale e diritto dello Stato*, Bononia University Press, Bologna, 2020, p. 116 ss.; L.M. Guzzo, *Riforma dei cappellani militari?* in *Il Regno-Attualità*, 20, 2021, p. 630.

¹² Si rinvia a L.M. GUZZO, *Prime annotazioni sull'Intesa tra Repubblica italiana e Santa Sede per l'assistenza spirituale ai militari cattolici: una riforma gattopardesca*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 4, 2022, pp. 21-66.

¹³ Ad esempio, l'Intesa stipulata con le chiese rappresentate dalla Tavola valdese (legge n. 449 del 1984) all'art. 5, quinto comma, espressamente dispone che gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale nelle Forze armate sono a carico degli «organi ecclesiastici competenti».

3. Il regime di assimilazione ai gradi gerarchici per i cappellani militari: integrazione stabile e conflitto di ruolo

L'adozione di un Regolamento di disciplina specifico intendeva rispondere - almeno nelle intenzioni - alla nuova «configurazione dello stato giuridico» dei cappellani cattolici che, con la revisione dell'istituto, sarebbero passati da un sistema di «integrazione nella gerarchia militare» ad una «assimilazione»¹⁴ per grado¹⁵. Il cappellano appare ora come un «militare "speciale", portatore di aspetti peculiari»¹⁶, nonostante rimanga fermo il rapporto organico con la struttura militare.

Il problema, però, è che il modello di immedesimazione strutturale con l'organizzazione militare risulta invariato, in quanto il cappellano è da considerarsi comunque "appartenente" alle Forze armate. Quello dell'appartenenza alle Forze armate è di per sé un concetto ampio, prevalentemente ricostruito in base alla legislazione penale militare, che si applica anche ai cappellani pacificamente individuati dalla dottrina tra gli "assimilati ai militari"¹⁷.

Il rapporto che lega i cappellani cattolici all'amministrazione militare, prima e dopo la revisione dell'istituto, è esattamente determinato dall'assimilazione nei gradi militari¹⁸. In questa assimilazione non si registra un carattere meramente onorifico (*assimilazione di rango*), bensì una vera e propria *assimilazione di status*, con l'attribuzione di diritti e di doveri propri dei militari.

Per tale motivo, il modello di integrazione «piena» nell'assistenza spirituale per i cattolici nelle Forze armate nell'ordinamento italiano non viene supe-

¹⁴ Cfr. G. DALLA TORRE, *Nuova intesa sull'assistenza religiosa...*, cit., p. 414.

¹⁵ L'art. 1546, comma 1, c.o.m. ridefinisce i gradi gerarchici dei cappellani militari ai sensi dell'art. 6 dell'Intesa, mentre il comma 2 della disposizione, poi, specifica che l'«attribuzione dei gradi gerarchici» avviene per «assimilazione di rango ai gradi militari».

¹⁶ A. DE OTO, *Il servizio di assistenza spirituale ai militari...*, cit., p. 120.

¹⁷ Vedi, per tutti, F. BASSETTA, *Lineamenti di diritto militare*, 2^a ed., Laurus, Roma, 2012, p. 209. Cfr. anche art. 103, comma 3, della Costituzione. Inoltre, a norma dell'art. 10 del regio decreto n. 303 del 1941 (Codice Penale Militare di Pace) «la legge penale militare si applica agli assimilati ai militari [...]». Nei confronti dei cappellani la legge penale militare si applica nei limiti previsti dall'art. 1555 c.o.m.

¹⁸ Sul punto, più approfonditamente, vedi L.M. Guzzo, *Prime annotazioni sull'Intesa tra Repubblica italiana e Santa Sede per l'assistenza spirituale ai militari cattolici...*, cit., pp. 51-55.

rato¹⁹, con il rischio dell'affermarsi di forme di proselitismo "improprio", in violazione dell'art. 9 della CEDU, considerato il rigido rapporto di subordinazione gerarchica, che caratterizza la vita militare²⁰.

Un simile modello, continua causare anche, da un punto di vista etico, nei soggetti coinvolti, il *dilemma della lealtà divisa* o del *conflitto di ruolo*:

«Because military chaplains are simultaneously clergy ordained and endorsed by civilian faith groups and commissioned officers [...], they face the practical demands of two distinct institutional hierarchies on top of all the day-to-day needs of the military personnel they are endorsed and commissioned to serve. Their two professions, religious and military, often pull in different directions»²¹.

L'assimilazione di status comporta quindi un *conflitto di ruolo* per il soggetto che, in quanto presbitero cattolico²², è sottoposto alle norme dell'ordinamento canonico e, in quanto appartenente alle Forze armate, è sottoposto alle norme militari²³. Inoltre, com'è noto, la dottrina militare assegna agli assistenti religiosi la dimensione "morale" del potere di guerra, legata alla formazione della "volontà"²⁴. Questa dimensione morale nell'impegno del cappellano militare può con-

¹⁹ Sui diversi modelli di assistenza religiosa, da un punto di vista di diritto comparato, si rimanda a L.M. GUZZO, *L'assistenza religiosa alle Forze armate nello spazio giuridico europeo...*, cit., p. 29 ss.

²⁰ Il principio è stato espresso dai giudici della Corte di Strasburgo nella sentenza *Larissis and Others v. Greece* (1998).

²¹ K.P. HANSEN, *Military Chaplains & Religious Diversity*, Palgrave Macmillan, New York, 2012, pp. 1, 2.

²² In questo contributo si assume una prospettiva che vede il presbitero cattolico come portatore di una situazione giuridica "qualificata" nell'ordinamento canonico, che ne determina anche una morale "di ruolo" specifica rispetto al fedele laico. In realtà, però, bisognerebbe comunque interrogarsi sulla compatibilità in generale tra la posizione del battezzato, in quanto tale, e lo status militare. La questione esula dal presente studio, ma si rimanda, per tutti, a L. CREMASCHI (a cura di), *I cristiani di fronte alla guerra. Pace e nonviolenza nella tradizione cristiana dalle origini a oggi*, Qiqajon, Magnano (BI), 2015.

²³ È esemplificativa, a riguardo, la nota lezione di don Lorenzo Milani Cfr. il volume *L'obbedienza non è più una virtù*, Libreria Editrice Fiorentina, p. 7; L. MILANI, *Lettera ai cappellani militari. Lettera ai giudici*, a cura di S. TANZARELLA, *Il Pozzo di Giacobbe*, Trapani, 2017. Quella di don Milani appare una «contestazione pacifica, senza inquinamenti ideologici, che sollecita alla solidarietà, alla collaborazione, alla cooperazione per la pratica della legge della libertà e dell'amore in cui si realizza l'esaltazione della comunità», così G. Guzzo, *Don Lorenzo Milani. Un itinerario pedagogico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1988, p. 72.

²⁴ La volontà di combattere riguarda la motivazione per raggiungere l'obiettivo, la legittimazione di una leadership effettiva per chi possiede l'autorità; la gestione armonica del gruppo. Cfr. L.M. Guzzo, *L'assistenza religiosa alle Forze armate...*, cit., p. 154.

fliggere, non solo in astratto, con gli impegni assunti a norma dell'ordinamento ecclesiale.

4. (Segue) una pericolosa involuzione dell'ordinamento militare in materia di disciplina

Come si è tentato di dimostrare nel paragrafo precedente, l'immedesimazione organica dei cappellani nell'organizzazione militare non è mutata nella sostanza. Da questo punto di vista, non si comprendono le ragioni per l'adozione di un Regolamento di disciplina specifico, con disposizioni di natura organizzativa e deontologica per i presbiteri cattolici che svolgono funzioni spirituali e pastorali all'interno delle Forze armate.

Peraltro, quasi per una eterogenesi dei fini, questo Regolamento segna una pericolosa involuzione dell'ordinamento in tema di disciplina militare.

Il Codice del 2010, infatti, contiene la disciplina militare al titolo VIII del libro IV (artt. 1346 e ss.), rendendo la materia parte integrale della legislazione di rango ordinario. La scelta si inserisce nel più ampio processo di democratizzazione dell'ordinamento militare²⁵, in quanto, in tal modo, si supera la tradizionale concezione dei regolamenti di disciplina quale fonte "autosufficiente" di emanazione diretta del potere regolamentare e, ancora prima, del comandante supremo delle Forze armate²⁶. Al contrario, per i cappellani la "nuova" disciplina militare ritorna ad essere normata all'interno di una fonte regolamentare, prodotta sulla base di una proposta dello Stato maggiore della difesa²⁷ di concerto con l'Ordinario militare per l'Italia²⁸. Si registra quindi una regressione nello sviluppo della logica giuridico-formale caratterizzante la disciplina militare nell'ordinamento italiano, che comporta comunque una accentuazione delle prerogative dei cappellani come corpo "militare".

²⁵ Cfr. anche l'art. 5 della legge n. 382 del 1978.

²⁶ Sul punto, V. POLI, F. BASSETTA, *La disciplina militare. Commento al Codice dell'ordinamento militare*, Laurus, Roma, p. 19.

²⁷ Cfr. le lettere prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0049977 in data 9 febbraio 2022 e n. M_D A0D32CC REG2022 0088702 in data 15 marzo 2022.

²⁸ Dai *considerata* del decreto ministeriale in esame si evince che il «contenuto del Regolamento di disciplina per i cappellani militari è stato condiviso con l'Ordinario militare per l'Italia e con la Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa». Il «concerto dell'Arcivescovo ordinario militare», cui fa riferimento la disposizione normativa, è stato formalmente acquisito tramite lettera prot. 240/I-C in data 21 aprile 2022.

5. Osservazioni critiche sui contenuti del Regolamento

Si procede ora a presentare una lettura critica dei contenuti del Regolamento. Mentre a norma dell'art. 1346 c.o.m. la disciplina militare è definita quale «osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano», all'art. 1 del Regolamento la disciplina del cappellano è qualificata come: «osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di Sacerdoti cattolici e al complesso dei doveri e dei diritti derivanti dalla loro collocazione funzionale nell'ambito dell'organizzazione militare». In questa disposizione il dilemma etico del conflitto di ruolo, che riguarda sul piano morale le coscienze individuali, si traduce in un conflitto di carattere inter-ordinamentale, che porta ad interrogarsi sulla *costituzionalità* della norma. Infatti, la norma in esame appare contraria al principio di distinzione degli ordini (art. 7 della Costituzione), in quanto una disposizione di un regolamento ministeriale si pone a tutela del rispetto di «norme attinenti allo stato di Sacerdoti cattolici» che sono proprie dell'ordinamento canonico.

Un problema analogo, sempre in relazione all'art. 7 della Costituzione, è da rintracciare nei confronti dell'art. 2 che prevede una forma di «dipendenza di carattere organizzativo» del Cappellano militare rispetto al «Comandante dell'ente presso la sede individuata dall'Ordinario militare per l'Italia». Nonostante la norma precisi come tale dipendenza non comporti poteri sanzionatori, le stesse modalità di esercizio del Servizio spirituale devono essere concordate «in piena comunione di intenti con il Comandante dell'ente dal quale direttamente dipende». Queste attività riguardano le «esigenze spirituali» del personale e dei loro familiari, come la «celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale» (art. 1533-bis c.o.m.). Si tratta, insomma, di «attività di culto»²⁹ che vengono sottoposte ad una «piena comunione di intenti con il Comandante dell'ente», rinviando i pericoli giurisdizionalisti dai quali, come si è detto, già metteva in guardia la dottrina.

Ancora ai sensi dell'art. 2, il cappellano coadiuva i Comandanti nell'individuazione di «eventuali situazioni di difficoltà e di disagio del personale»

²⁹ Un utile parametro interpretativo, a riguardo, può essere rappresentato dall'art. 16 della legge n. 222 del 1985.

concorrendo a identificare sinergicamente le possibili soluzioni per il benessere della comunità militare. Tale attività esorbita dal perimetro delle funzioni spirituali richiamate dall'art. 1533-bis c.o.m. e sembra riguardare una generica attività di consulenza (in questo caso, appare una consulenza "morale" più che "spirituale") esercitata da cappellani nei confronti del personale militare – non solo i «militari cattolici» – da tenere ben distinta dal supporto psicologico³⁰.

L'art. 3 fa poi riferimento ad un «comune vincolo dell'obbedienza» che riguarda il cappellano militare nell'adempimento delle disposizioni e dei doveri «attinenti al servizio di assistenza spirituale e a quelli di cui al presente regolamento». Tale vincolo, essendo qualificato come «comune», non può che essere interpretato in base all'art. 1347 c.o.m. nei termini di un'«esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato». Fa eccezione l'ordine «manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato» (art. 1349 c.o.m.), ma nulla si afferma nel caso di ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni della Chiesa cattolica o che comporti un delitto canonico. La doppia soggezione del presbitero cattolico alle norme dell'ordinamento canonico e, in quanto cappellano, a quelle dell'ordinamento militare finisce per risultare squilibrata a favore dell'organizzazione militare, come si evince anche dall'art. 4: con il giuramento il Cappellano si impegna «solenneamente a fornire la propria opera di assistenza spirituale e pastorale con assoluta fedeltà alle istituzioni, con disciplina, senso di responsabilità e comune partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali». La disposizione parla di «istituzioni» e necessariamente fa riferimento, in maniera primaria, alle istituzioni dello Stato. Orbene, in un presbitero cattolico che si impegna nei confronti delle istituzioni statali in termini di fedeltà qualificata come «assoluta» il conflitto di ruolo può ormai essere considerato esacerbato.

Ciò si evince anche dall'art. 5, a norma del quale il cappellano ha il dovere di: «a) osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica; b) rispettare il Ministro della difesa e i Sottosegretari di Stato per la difesa

³⁰ Si ricorda, però, che la professione psicologica è definita e regolamentata dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56 ed è riconosciuta quale professione sanitaria con la legge n. 3 del 2018, caratterizzata da «atti tipici».

quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro; c) osservare la diretta dipendenza dal Comandante dell'ente ove presta servizio, nell'ambito delle specifiche funzioni di assistenza svolte; d) rispettare le autorità che rivestono un grado superiore a quello a lui attribuito». Questa disposizione dà conto del pieno inserimento del cappellano all'interno della gerarchia militare.

L'art. 6 riguarda due concetti che sono ben noti alla disciplina militare:

i) Il *sensu di responsabilità* che per il cappellano militare consiste «nella consapevolezza del dovere di soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze armate, dei Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture militari e dei loro familiari che intendono fruire del suo ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza».

ii) Il *contegno* che riguarda la «condotta esemplare» e, quindi, il dovere di «astenersi, in ogni circostanza, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni e ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene». Il problema è che il dovere di non ledere il prestigio dell'istituzione militare può rivelarsi anche un limite per l'attività posta in essere da un presbitero cattolico per quanto attiene all'ordine spirituale.

L'art. 7 impone ai cappellani militari l'utilizzo dell'ambito ecclesiastico: «i Cappellani militari indossano, di regola, l'abito talare, religioso o il *clergyman*». È interessante osservare come sia una norma di rango regolamentare, comunque statale, a determinare un obbligo di utilizzo di un abito religioso. Peraltro, si tratta di una disposizione che sembra contraria alla norma confessionale, il can. 284 del Codice di diritto canonico: «i chierici portino un abito ecclesiastico decoroso secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale e secondo le legittime consuetudini locali». La norma canonica si limita a fare riferimento ad un «abito ecclesiastico decoroso» senza entrare nella specificazione – che porta il sapore di un nostalgico tradizionalismo, anche per l'ordine di preferenza indicato – di *talare* o *clergyman*³¹. Si avverte come anche l'art. 1555 c.o.m. Inoltre, il canone precisa che l'abito ecclesiastico è portato secondo le norme della Conferenza Episcopale Calabra, ma in questo caso si tratta di norme emanate dal Ministero della difesa. Bisogna aggiungere che l'art. 7 pre-

³¹ Si avverte come anche l'art. 1555 c.o.m. faccia riferimento all'«abito ecclesiastico loro proprio» dei cappellani militari nel rispetto del can. 284 c.j.c.

vede pure come in determinati casi il cappellano militare debba indossare l'uniforme e salutare nelle forme prescritte, mentre a norma dell'art. 8: «L'aspetto esteriore del cappellano militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua funzione spirituale e pastorale». Nuovamente, incorriamo nella paradosalità di una norma statale che si pone a protezione di una funzione spirituale, contravvenendo il già richiamato principio costituzionale di distinzione degli ordini.

A norma dell'art. 9: «Nel comune vincolo del riserbo e nel rispetto del sigillo sacramentale, il Cappellano militare riferisce al Comandante, da cui dipende direttamente per servizio, ogni informazione di cui è venuto a conoscenza che può interessare la sicurezza delle libere istituzioni, la salvaguardia dei beni e della comunità militare affidatagli». Questa norma è talmente ampia e vaga che la funzione di sostegno spirituale rischia di essere denaturata: il Comandante può obbligare il sacerdote cattolico a riferire informazioni di cui è entrato a conoscenza, fatto salvo il rispetto del segreto sacramentale.

L'art. 13 rinvia all'art. 1599 c.o.m. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574; b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589; c) la cessazione dal servizio. Rimane ferma la possibilità dell'Autorità ecclesiastica di revocare, in qualsiasi momento, la designazione di cappellano militare (art. 13 comma 2), a norma dell'art. 1577, comma 1, lett. g) c.o.m.

È interessante sottolineare, sempre con riferimento al conflitto di ruolo, che l'art. 16 fa riferimento al «vincolo di fiducia sul quale è fondato il rapporto d'impiego e di servizio del Cappellano militare».

6. Conclusione

Il "nuovo" diritto disciplinare dei cappellani cattolici risulta conseguente ad una visione dell'istituto che mantiene un modello di integrazione stabile per l'assistenza spirituale dei militari cattolici nell'ordinamento italiano. Come già messo in evidenza, il Regolamento in esame avrebbe dovuto rappresentare la frattura tra il personale di assistenza religiosa e il resto della società militare, ma, al contrario, il carattere "militare" dei cappellani appare rinvigorito.

Inoltre, sganciando la disciplina militare dalla legislazione ordinaria,

quest'ultima si presenta come espressione di un potere regolamentare, non sottoposta alle garanzie del Parlamento, che interviene su attività riguardanti l'ordine spirituale. I problemi in rapporto all'art. 7 della Costituzione sono evidenti.

I cappellani militari si ritrovano rafforzati nelle loro prerogative di corpo militare autosufficiente, mantenendo peraltro inalterata la sperequazione che si registra con gli altri presbiteri cattolici impegnati nelle diverse diocesi italiane.

In conclusione, lo stato giuridico del presbitero cattolico che è cappellano all'interno delle Forze armate sotto il profilo disciplinare presenta un triplice vincolo con la struttura militare: i) il vincolo di obbedienza (art. 3); ii) il vincolo di riserbo (art. 9); iii) il vincolo di fiducia (art. 16). Questo triplice vincolo conferma che effettivamente lo spettro del giurisdizionalismo continua ad aggirarsi nell'ordinamento militare, ancora refrattario ad una attuazione del principio supremo di laicità.